REGOLAMENTO F.A.S.S.I.D.

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE DELLE CARICHE

- **Art. 1** L'individuazione delle cariche della Federazione avviene secondo le norme espresse dallo Statuto della Federazione.
- **Art. 2** La durata delle cariche della Federazione è, di norma, pari ad un anno solare.

TITOLO II - ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Art. 3 - Attività associative

La Federazione sindacale, nel quadro delle finalità istituzionali, su specifica delibera del Comitato Direttivo, può promuovere ogni anno una Assemblea Nazionale per i problemi professionali e sindacali della categoria; essa pubblica, se possibile, ma almeno su i siti delle singole Aree costituenti, gli atti dell' Assemblea Nazionale;

può organizzare direttamente seminari o Corsi di aggiornamento e di formazione su temi che abbiano ad oggetto la tutela sindacale dei propri iscritti;

rende note le iniziative e le attività sindacali mediante idonei organi di stampa e telematici.

TITOLO III - ISCRIZIONI

Art. 4 - Ammissioni dei nuovi iscritti.

- a) Sono iscritti alla F.A.S.S.I.D. i dirigenti la cui domanda di iscrizione, indirizzata al Segretario Nazionale dell'Area di appartenenza, corredata da idonea documentazione, sia stata formalmente accettata dalla S.N. dell'Area di appartenenza e dal Comitato Direttivo della Federazione; Con la domanda di iscrizione si accettano Statuto e Regolamento della Federazione.
 - Nella domanda devono essere dichiarati l'Area di appartenenza, l'amministrazione sanitaria pertinente e la provincia della stessa, nel cui elenco sindacale l'iscritto sarà inserito.
- b) La delega sindacale viene conferita al datore di lavoro di appartenenza e comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota.

Art. 5 - Dimissioni

Le dimissioni sono operative a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della richiesta.

Art. 6 - Sospensione ed Esclusione. Modalità.

- a) La sospensione e la radiazione dell'iscritto è deliberata dal Comitato Direttivo per gravi motivi con provvedimento motivato del Collegio dei Probiviri;
- b) La procedura di sospensione e di radiazione viene posta in essere dal Comitato Direttivo sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno un socio o per iniziativa diretta del Comitato Direttivo in casi gravi e di rilevanza pubblica;
- c) Gli addebiti debbono essere contestati al socio dal Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata;
- d) L'iscritto sottoposto a procedimento di sospensione e di radiazione può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio dei Probiviri e può farsi assistere da persona di sua fiducia;
- e) La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla contestazione degli addebiti:
- f) Il provvedimento di sospensione e di radiazione deve essere comunicato all'interessato con raccomandata e deve essere adeguatamente motivato.

TITOLO IV - STRUTTURE CENTRALI

Art. 7 - Consiglio Nazionale. Convocazione e validità

Il Consiglio Nazionale è composto dal Comitato Direttivo e dai Segretari Regionali e delle Provincie autonome delle singole Aree.

E si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Rappresentante Legale con preavviso, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Rappresentante Legale dispone, inoltre, la convocazione del Consiglio Nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Rappresentante Legale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere di modifica dello Statuto vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto.

Le modalità delle votazioni – per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione, a scrutinio segreto – sono stabilite di volta in volta dal Presidente del Consiglio Nazionale, fatta salva la facoltà della stessa di deliberare diversamente.

Delle operazioni e delle deliberazioni consigliari è redatto apposito verbale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti del Consiglio Nazionale che abbiano preso la parola, su specifica richiesta degli stessi.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è convocato dal Rappresentante Legale; può essere convocato anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti, in forma scritta con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 9 - Il Tesoriere Nazionale

Ha mandato sulla gestione del bilancio della Federazione. Viene scelto dalla Segreteria Nazionale. Dura in carica tre anni.

Art. 10 - Collegio dei Probiviri

Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri; esso è composto da cinque iscritti alla Federazione , uno per ogni Area della Federazione. Il Collegio individua al suo interno un Presidente. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente o, quando ne sia fatta richiesta, dal Comitato Direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal proprio Presidente. Il Collegio deve darsi apposito regolamento da approvarsi in sede di Comitato Direttivo

TITOLO V - STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 11 - Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dalle strutture di livello regionale delle Aree di appartenenza; è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Coordinatore Regionale; è convocata in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Coordinamento Regionale o su richiesta firmata da almeno un quinto degli iscritti della Regione, con ordine del giorno predefinito.

Qualora il Coordinatore Regionale non provveda entro trenta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, a cui la richiesta è stata trasmessa per conoscenza. L'Assemblea Regionale è convocata con modalità telematiche mediante i siti ufficiali delle Aree di appartenenza con almeno quindici giorni di preavviso. L'Assemblea delibera sulle questioni che il Coordinamento Regionale giudica di particolare importanza e gravità.

Art. 12 - Rapporti con gli organi centrali

I Coordinamenti Regionali debbono collegare la loro attività ed uniformarla alle direttive del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può deliberare per motivi di particolare gravità o comprovata inattività, la decadenza degli organi regionali, nominando per l'ordinaria amministrazione un Commissario ad acta in attesa che si individui un nuovo Coordinatore Regionale.

Art. 13 - Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Coordinatore Regionale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Comitato Direttivo Regionale può nominare Commissioni o Gruppi di lavoro.

Art 14 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale.